

fine di un utilizzo di queste stesse frequenze per le trasmissioni in tecnica digitale.

- 1. 100.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Contestualmente l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, adotta i provvedimenti necessari per la concessione di incentivi fiscali ed economici agli utenti e ai condomini per l'acquisizione o il noleggio dei decodificatori digitali individuali o collettivi, anche attraverso contributi statali, nonché — compatibilmente con la normativa europea sulla concorrenza — l'introduzione di incentivi affinché i televisori, i videoregistratori, i decodificatori e qualunque altro apparato di ricezione televisiva consentano di ricevere le trasmissioni televisive diffuse in digitale su frequenze terrestri.

- 1. 98.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Contestualmente l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, adotta i provvedimenti necessari per la predisposizione di misure normative e regolamentari atte a favorire e incentivare gli investimenti degli operatori per la realizzazione di nuovi programmi e servizi in esclusiva, quali l'esenzione transitoria dagli obblighi di affollamento pubblicitario per le trasmissioni in tecnica digitale nonché, al fine di sostenere gli investimenti necessari per la realizzazione dei nuovi siti di trasmissione e dei nuovi impianti sin dalla fase di avvio e sperimentazione, la possibile utilizzazione del canone di concessione annuale ai sensi dell'articolo 27, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, autorizzando gli operatori, a fronte della presentazione di adeguata documen-

tazione, ad utilizzare il corrispettivo per investimenti finalizzati alla diffusione del digitale terrestre.

- 1. 99.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Contestualmente l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni provvede ad introdurre misure atte ad incentivare la diffusione di nuovi programmi e di nuovi servizi realizzati appositamente per la trasmissione gratuita e non criptata su frequenze digitali terrestri al fine di favorire la massima diffusione di tale nuova tecnica trasmissiva.

- 1. 97.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale piano individua la localizzazione degli impianti per la diffusione in tecnica digitale, tenendo conto della dislocazione degli attuali siti per la trasmissione in tecnica analogica, nonché di quelli previsti dal piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Le restanti misure previste dal medesimo piano sono sospese.

- 1. 90.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale piano individua la localizzazione degli impianti per la diffusione in tecnica digitale, tenendo conto della dislocazione degli attuali siti per la trasmissione in tecnica analogica, nonché di quelli previsti dal piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

- 1. 89.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Entro la stessa data l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio delle licenze per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevedendo tra i criteri preferenziali, il rilascio ai soggetti già titolari di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radio televisiva in tecnica analogica.

- 1. 91.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Entro la stessa data l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio delle licenze per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentite le competenti Commissioni parlamentari.

- 1. 92.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Contestualmente l'Autorità procede alla revisione ed alla eventuale sospensione dell'applicazione delle misure previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, introducendo le modifiche funzionali alla transizione graduale e alla sperimentazione della trasmissione in digitale sulle frequenze terrestri, anche in conseguenza delle necessarie e progressive trasformazioni dei siti di trasmissione per consentire il passaggio dall'analogico al digitale.

- 1. 93.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale piano sostituisce

il piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la cui applicazione rimane pertanto sospesa, salvo quanto previsto in materia di realizzazione dei nuovi siti conformi alla normativa sulla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico.

- 1. 94.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le misure contenute nel piano nazionale, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, relative alla modifica degli impianti per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica, sono sospese al fine di orientare gli investimenti per la conversione dei medesimi impianti per la trasmissione in tecnica numerica con l'obiettivo della massima diffusione del digitale terrestre.

- 1. 95.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale piano è predisposto dall'Autorità con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.

- 1. 88.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

- 1. 75.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Fino ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono consentiti i trasferimenti di impianti o

rami d'azienda tra emittenti televisive locali e tra queste ed emittenti televisive nazionali, nonché tra queste ultime, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 81.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Fino ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive locali ed emittenti televisive nazionali a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 82.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo, con il seguente: Fino ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive locali, emittenti televisive nazionali e soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 83.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo, con il seguente: Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi anche in tecnica numerica su frequenze terrestri sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra concessionari televisivi in ambito locale e tra questi e concessio-

nari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per le sperimentazioni in tecnica digitale.

- * 1. 28.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo, con il seguente: Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi anche in tecnica numerica su frequenze terrestri sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra concessionari televisivi in ambito locale e tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per le sperimentazioni in tecnica digitale.

- * 1. 169.** Butti.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: Fino all'attuazione con le seguenti: Fino alla completa attuazione.

- 1. 50.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: sono consentiti aggiungere le seguenti: per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 1. 69.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: tra emittenti fino alla fine del comma.

- 1. 66.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: locali private fino alla fine del comma.

- 1. 78.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: locali private fino alla fine del comma con le seguenti: e titolari di licenze e autorizzazioni in ambito locale e nazionale.

- 1. 80.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: private e tra queste fino alla fine del comma con le seguenti: e tra queste ed emittenti televisive nazionali, nonché tra queste stesse ultime, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 84.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: private e tra queste fino alla fine del comma con le seguenti: ed emittenti televisive nazionali a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 85.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: private e tra queste fino alla fine del comma con le seguenti: , emittenti televisive nazionali e soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 86.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: private e tra queste fino alla fine

del comma con le seguenti: e fra queste e le emittenti televisive nazionali, assistite da concessione o in legittimo esercizio sulla base di provvedimenti cautelari dei giudizi amministrativi.

- 1. 30.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: che, alla data di entrata in vigore fino alla fine del comma.

- * 1. 35.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: che, alla data di entrata in vigore fino alla fine del comma.

- * 1. 79.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: che, alla data dell'entrata in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: , inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 113.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: settantacinque per cento con le seguenti: novanta per cento.

- 1. 51.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere la parola: nazionale.

- 1. 70.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì consentito ai concessionari televisivi nazionali il trasferimento di impianti o di rami d'azienda a condizione che vengano immediatamente ed esclusivamente destinati alla sperimentazione della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale. L'inosservanza di tale condizione è sanzionata con la disattivazione dell'impianto.

- 1. 36.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli impianti acquistati dalle emittenti nazionali che abbiano la copertura superiore al settantacinque per cento del territorio nazionale devono essere destinati senza indugio alla trasmissione in tecnica digitale. Un quarto della capacità di trasmissione dell'impianto digitalizzato deve essere riservato all'emittente cedente.

- 1. 29.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito il limite concessorio di cui al quinto periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

- 1. 1.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite concessorio di cui al penultimo periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, è differito alla data di attuazione del piano na-

zionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

- 1. 3.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite concessorio e il termine di cui, rispettivamente, al quinto e sesto periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, sono differiti alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

- 1. 2.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'attuazione del predetto piano sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive locali, emittenti televisive nazionali e soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 77.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trasferimenti sono altresì consentiti tra concessionarie televisive nazionali e locali, inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 112.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive locali, emittenti televisive nazionali e soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 76.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

- 1. 156.** Lenti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 2000, n. 5, nel penultimo periodo, le parole: « due » sono sostituite dalle seguenti: « più » e le parole: « di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine della data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale ».

- 1. 8.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, nel penultimo periodo, le parole: « due » sono sostituite dalle parole: « più ».

- 1. 5.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 2000, n. 5, le parole: « di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine della data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale ».

- 1. 9.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, è differito alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

- 1. 6.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito il termine di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

- 1. 7.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: L'Autorità assume tutte le iniziative idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza nei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri, anche se-

gnalando al Parlamento ed al Governo l'opportunità di adottare specifici provvedimenti normativi.

- 1. 20.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sono differiti il limite concessorio e il termine di cui, rispettivamente, al quinto e sesto periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 2000, n. 5.

- 1. 10.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi anche in tecnica numerica su frequenze terrestri sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra concessionari televisivi in ambito locale e tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per le sperimentazioni in tecnica digitale.

- 1. 27.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Fino alla data di adozione delle trasmissioni televisive esclusivamente in tecnica numerica, e comunque per un periodo non superiore a 6 anni, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che sono stati esclusi dalle concessioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, possono proseguire l'esercizio degli impianti di radiodiffusione

televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni con gli obblighi e i diritti previsti per concessionari.

- 1. 12.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alle imprese televisive locali, legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, è consentita la prosecuzione dell'attività con gli impianti di diffusione e i connessi collegamenti, fino all'applicazione del piano di conversione alla tecnica digitale su frequenze terrestri.

- 1. 14.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alle imprese televisive legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, anche se sottoposte a provvedimenti cautelari di sospensione emessi dall'autorità giudiziaria, è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva fino alla completa conversione strutturale del sistema di trasmissione da analogico a digitale.

- 1. 16.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Con proprio regolamento, da adottarsi entro 24 mesi dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri.

- 1. 19.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: « Al fine di dare impulso alla conversione delle reti televisive e radiofoniche secondo la tecnica numerica, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma fin quando verifichi uno sviluppo della tecnica numerica tale da consentire un'adeguata diffusione dei programmi nella stessa tecnica.

- 1. 101.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'effettivo sviluppo delle trasmissioni terrestri in tecnica numerica costituisce l'elemento essenziale per l'individuazione del termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte dell'Autorità, anche in considerazione degli investimenti effettuati per la diffusione del digitale terrestre e dei servizi realizzati da parte dei diversi soggetti. Conseguentemente, l'articolo 3, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: « 3. L'Autorità, in relazione all'effettivo congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo e a mezzo frequenze terrestri in tecnica digitale indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo o attraverso l'utilizzo delle frequenze terrestri in tecnica digitale ».

- 1. 102.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2001 con le seguenti: 20 novembre 2001.

- 1. 58.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 con le seguenti: procedure indicate dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), e dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

- 1. 167.** La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: n. 249 aggiungere le seguenti: , articolo 3, comma 2.

- 1. 60.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: relativo mercato aggiungere le seguenti: , comunque non oltre dodici mesi dall'avvio del nuovo standard tecnico.

- 1. 59.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di cui alla predetta legge.

- 1. 68.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Fino all'adozione con le seguenti: Fino alla completa attuazione.

- 1. 61.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: all'adozione di tale piano con le seguenti: all'attuazione del predetto piano analogico.

- 1. 160.** Peretti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di tale piano con le seguenti: del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica.

1. 150. Giuliotti.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di tale piano aggiungere le seguenti: in tecnica analogica.

1. 110. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: legittimamente operanti con le seguenti: in attività.

1. 67. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: legittimamente con la seguente: concessionari.

1. 111. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nell'esercizio dell'attività.

1. 63. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con gli obblighi e i diritti del concessionario.

1. 62. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per le ga-

ranzie nella comunicazione individua misure a sostegno del settore per l'introduzione dei sistemi di ricezione audiovisivi terrestri a larga banda.

1. 11. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, dopo le parole: con gli obblighi e i diritti del concessionario aggiungere le seguenti: Nelle more della definizione del piano di assegnazione in tecnica analogica i soggetti legittimamente operanti in ambito locale possono proseguire nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora a condizione che le loro trasmissioni siano diffuse su un territorio la cui popolazione residente sia inferiore a dieci milioni di abitanti e lo stesso non interessi più di quattro regioni. Gli eventuali soggetti che, già operino oltre i predetti limiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono dismettere o cedere a terzi gli impianti eccedenti dandone comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

1. 161. Peretti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. La prosecuzione nell'esercizio di cui al comma 2 è subordinata alla verifica da parte del Ministero delle Comunicazioni del possesso dei seguenti requisiti soggettivi alla data del 30 settembre 2001:

se impresa per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

se impresa per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

se impresa per la radiodiffusione sonora in ambito locale o nazionale a carattere comunitario la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.

2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori della impresa non devono aver riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. A tal fine le imprese interessate dovranno inoltrare al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessaria per la suddetta verifica secondo modalità definite dalla Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni dello stesso Ministero.

1. 158. Lenti.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001:

a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura

giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.

2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori della impresa non devono aver riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma *2-bis* ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalità definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001.

1. 152. Giulietti, Lenti.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le emittenti radiofoniche nazionali *non profit* sono autorizzate ad accendere le frequenze, dove disponibili, fino al raggiungimento della quota del 60 per cento di copertura del territorio, prevista dall'articolo 3, comma 5 della legge 249/97 e dall'articolo *1-ter* della legge 5 del 2000. È fatto successivamente obbligo alle stesse emittenti di darne immediata notizia al Ministero per le comunicazioni, affinché attui i dovuti controlli.

1. 13. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Sono riconosciuti a favore delle emittenti radiofoniche *non profit* nazionali che trasmettono programmi di informazione superiore alle otto ore giornaliere, contributi finalizzati alla copertura delle spese di gestione e degli investimenti necessari a garantire il diritto di informa-

zione mediante sistemi satellitari degli italiani residenti, nella comunità europea, nel continente australiano e in quello americano.

- 1. 15.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le imprese per la radiodiffusione sonora in ambito locale possono servire fino ad un massimo di quindici province limitrofe e comprese al massimo in quattro regioni. La popolazione complessivamente servita non può superare i dodici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto servono oltre dodici milioni di abitanti devono procedere entro sei mesi a ridurre entro tale limite l'area territoriale servita. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32 della legge 31 luglio 1997 n. 249.

- 1. 159.** Lenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purché le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.

- 1. 166.** La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'Autorità riserva all'emittenza radiofonica comunitaria a carattere nazionale il dieci per cento delle frequenze terrestri digitali. Considerato l'elevato contenuto culturale e sociale dell'attività non a fini di lucro, il Ministero delle comunicazioni prevede per i titolari delle attività di cui sopra la copertura dei costi di installazione e gestione dei relativi impianti.

- 1. 17.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (*digital audio broadcasting*) per la radiodiffusione sonora e DVB (*digital video broadcasting*) per i programmi televisivi; le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'Autorità nella definizione del piano di assegnazione per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale adotta il criterio di miglior e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio, prevedendo per i soggetti nazionali, ogni volta che sia possibile, reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

- 1. 162.** Peretti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le concessioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale su frequenze terrestri sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 5 lettera b) della legge 31 luglio 1997, n. 249. Ciascun blocco di diffusione (Multiplex) dovrà diffondere almeno cinque programmi oltre a servizi dati e multimediali sia associati a ciascun programma, sia comuni al blocco. La gestione di blocchi di diffusione è as-

(Approvato)

segnata, tramite autorizzazione, rilasciata dal Ministero, prioritariamente ai consorzi composti esclusivamente da concessionari per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica. Le predette concessioni sono rilasciate a condizione che la diffusione avvenga, di norma, nello stesso bacino, o parte di esso, oggetto della concessione o autorizzazione analogica. È fatto obbligo ai concessionari radiofonici privati a carattere nazionale di diffondere il medesimo programma, identificato con un unico marchio, sull'intero territorio oggetto della concessione. I soggetti abilitati all'esercizio in tecnica digitale dovranno iniziare le trasmissioni secondo un programma da essi stabilito e vincolante per la vigenza della concessione che preveda per i concessionari nazionali l'inizio delle trasmissioni non oltre il 31 dicembre 2002 e per le locali entro il 31 dicembre 2003. Le concessioni sono comunque rilasciate sulla base di un progetto di attuazione e di un progetto radioelettrico presentato dagli interessati. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica, previa comunicazione al Ministero, sono abilitati, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto, alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione in tecnica analogica, alle condizioni stabilite nel presente comma.

1. 163. Peretti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiofonica digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

1. 164 Peretti.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni adottano, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, piani di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15) della legge 31 luglio 1997, n. 249. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

* **2. 1.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni adottano, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, piani di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15) della legge 31 luglio 1997, n. 249. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i

comuni e gli interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

* **2. 49.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni adottano, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, piani di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15) della legge 31 luglio 1997, n. 249. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

* **2. 63.** Butti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. In attesa dell'attuazione dei Piani nazionali di assegnazione delle frequenze

radiofoniche e televisive, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva legittimamente operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che concorrano al ricorrente superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti dal decreto 10 settembre 1998, n. 381, qualora risultasse impraticabile l'azione di risanamento di cui al comma 2 del presente articolo, sono trasferiti nei siti alternativi previsti dal Piano di assegnazione delle frequenze. I predetti visti sono individuati come idonei dall'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione delle regioni o delle province autonome nei cui territori si trovano i siti occupati attualmente o individuati per i trasferimenti. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni, predispone, anche in via anticipata rispetto al termine stabilito con le concessioni, un programma di adeguamento che può riguardare un ambito territoriale limitato, al fine di salvaguardare gli esercizi in corso e di evitare interferenze.

2. 5. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole: sonora e televisiva

2. 8. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole: o concorrono a superare.

* **2. 9.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole: o concorrono a superare.

* **2. 40.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo le parole: n. 249 *aggiungere le seguenti:* entro il termine di dodici mesi dalla notifica dell'infrazione.

2. 10. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo le parole: della legge 31 luglio 1997 n. 249 *aggiungere le seguenti:* e qualora le azioni di risanamento previste dal successivo comma 2 non siano praticabili.

2. 50. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere le parole: , con onere a carico del titolare dell'impianto,.

2. 61. Lenti.

Al comma 1, sostituire le parole: con onere a carico del titolare dell'impianto *con le seguenti:* a spese dello Stato.

2. 11. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole: su iniziativa delle regioni e delle provincie autonome.

2. 41. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire le parole da: su iniziativa delle regioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nei siti individuati dai predetti piani, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 12 mesi, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

*** 2. 4.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole da: su iniziativa delle regioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nei siti individuati dai predetti piani, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 12 mesi, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

*** 2. 48.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire le parole da: su iniziativa delle regioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nei siti individuati dai predetti piani, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 12 mesi, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

*** 2. 60.** Butti.

Al comma 1, sopprimere le parole: nei siti individuati dai predetti piani.

2. 12. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole da: nei siti individuati *fino a:* autonome *con le seguenti:* nei siti concordati con le regioni e le provincie autonome.

2. 13. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo la parola: individuati *aggiungere le seguenti:* dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e.

2. 62. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle provincie autonome.

- 2. 42.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere le parole: fino alla loro adozione.

- 2. 32.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole da: nei siti individuati dai predetti piani *con le seguenti:* nei siti concordati con le emittenti interessate.

- 2. 37.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero delle comunicazioni *aggiungere le seguenti:* sentite le associazioni nazionali interessate.

- 2. 30.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero delle comunicazioni *aggiungere le seguenti:* , sentite le associazioni nazionali di categoria delle imprese interessate.

- 2. 56.** Lenti.

Al comma 1, dopo le parole: , decorsi inutilmente centoventi giorni *aggiungere le seguenti:* dalla data indicata dal provvedimento.

- 2. 51.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire le parole: 120 giorni *con le seguenti:* 240 giorni.

- * 2. 14.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole: 120 giorni *con le seguenti:* 240 giorni.

- * 2. 43.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere le parole: d'intesa con il Ministero dell'ambiente.

- 2. 33.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui la riduzione a conformità dei predetti limiti e valori incida sensibilmente sulla qualità del segnale in modo tale da compromettere la stessa esistenza dell'attività, l'esercente ha diritto ad un contributo di mancato esercizio il cui onere è a carico dello Stato. Le modalità di tale rimborso sono stabilite con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e sentite le associazioni nazionali rappresentative delle imprese del settore entro e non oltre trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

- 2. 6.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni e le provincie autonome indicano i siti di cui al precedente comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonché della tutela della salute.

- 2. 55.** Turrone, Vigni, Casinelli, De Cesaris.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni adottano, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, piani di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15) della legge 31 luglio 1997, n. 249. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. 2. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di risanamento.

2. 29. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole da: dall'articolo fino a: n. 381 *con le seguenti:* dalla normativa vigente.

2. 34. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sopprimere le parole: disposte dalle regioni e dalle province autonome.

2. 44. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, sostituire le parole: a carico dei titolari degli impianti *con le seguenti:* con il contributo dei titolari degli impianti.

2. 7. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole: dei titolari degli impianti *con le seguenti:* dello Stato.

2. 15. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: su proposta dei soggetti gestori al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti e ai valori stabiliti dalla legge.

2. 47. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini, Alboni.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: su proposta dei soggetti gestori e sentiti i Comuni interessati al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti e ai valori stabiliti dalla legge.

2. 52. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine dell'esecuzione di tali azioni di risanamento vengono rilasciate agli interessati dagli enti preposti le necessarie autorizzazioni e concessioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche e radioelettriche.

2. 60. Lenti.

Al comma 2, dopo la parola: soggetti *aggiungere la seguente:* operanti.

2. 16. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.